



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2010-273 del 24/05/2010 per l'esercizio della raffineria della Società ENI S.p.A., ubicata nel Comune di Taranto

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;



VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2010-0000273 del 24/05/2010, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società ENI S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per l’esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Taranto;

VISTA l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010 rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società ENI S.p.A. (ex Enipower S.p.A.) (nel seguito indicata come il Gestore) per l’esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Taranto;

VISTA la nota n. DVA-2015-3543 del 09/02/2015, trasmessa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al Gestore, relativa all’adeguamento dei limiti di emissione per i grandi impianti di combustione, ai sensi dell’art. 273, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014;

VISTA l’istanza presentata con nota n. RAFTA/DIR/LA/70 del 09/03/2015, acquisita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11/03/2015 al n. DVA-2015-6554, per l’esonero dal rispetto dei valori limite previsti dall’art. 273, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con cui il Gestore chiede per il camino E1, E2 della raffineria ed E3 della centrale termoelettrica, tutti impianti anteriori al 2013 e multi-combustibile che utilizzano, da soli o con altri combustibili, residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio per i consumi propri della raffineria, l’applicazione delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell’allegato II alla parte quinta del citato D.lgs. 152/06, per gli inquinanti SO₂, NO_x e polveri;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-10658 del 21/04/2015 con cui la competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato il procedimento di modifica sostanziale dell’AIA (n. ID 42/844);



VISTA la nota n. DVA/2015/18028 del 10/07/2015 con cui la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, facendo seguito alla nota della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC n. CIPPC-00-2015-1302 del 8/7/2015, ha chiesto al Gestore integrazioni all'istanza, sospendendo il procedimento nelle more della loro acquisizione;

VISTA la nota n. RAFTA/DIR/LA/239 del 11/09/2015 (DVA-2015-23031 del 14/9/2015), con cui il Gestore ha fornito le integrazioni all'istanza richieste con nota n. DVA/2015/18028 del 10/07/2015;

VISTA la nota n. DVA/2015/28691 del 16/11/2015 con cui la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, facendo seguito alla nota della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC n. CIPPC-00-2015-2182 del 12/11/2015 (DVA-2015-24486 del 13/11/2015), ha chiesto nuovamente al Gestore integrazioni all'istanza, sospendendo il procedimento nelle more della loro acquisizione;

VISTA la nota n. RAFTA/DIR/LA/312 del 20/11/2015 (DVA-2015-29386 del 24/11/2015), con cui il Gestore ha fornito le integrazioni all'istanza richieste con nota n. DVA/2015/28691 del 16/11/2015;

VISTA la nota prot. n. DVA/2015/29610 del 25/11/2015 con cui la DVA in relazione alla documentazione integrativa trasmessa con nota n. RAFTA/DIR/LA/312 del 20/11/2015 e a seguito di quanto comunicato dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC ha espresso al Gestore talune considerazioni in merito ai camini E2 ed E8;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2015-2405 del 9/12/2015 con cui il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta di deroga avanzata dal Gestore, segnalando contestualmente la necessità di una integrazione della tariffa istruttoria;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 18/12/2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

RILEVATO che ISPRA provvederà all'aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo allegato al decreto di AIA a valle dell'adempimento da parte del Gestore della prescrizione n. 6 del parere istruttorio conclusivo prot. n. CIPPC-00-2015-2405 del 9/12/2015;



VISTA l'attestazione di avvenuto pagamento della integrazione della tariffa istruttoria trasmessa dal Gestore con nota prot. n. RAFTA/DIR/RP/346 del 21/12/2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 22/12/2015, al n. DVA-2015-31841;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

FATTO SALVO il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento all'interno di aree perimetrate del S.I.N. di Taranto, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-00-2015-317 del 30/12/2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2010-0000273 del 24/05/2010 per l'esercizio della Raffineria e il decreto DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica (ex Enipower S.p.A.), site nel Comune di Taranto e della società ENI S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - CAP 00144 Roma, ed i relativi allegati sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2560 del 22 dicembre 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e parte integrante del presente decreto.



Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galletti






*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

IPPCC-00-2015-0002560
del 22/12/2015



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA-2015-0031920 del 22/12/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:


Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto (comprensivo CTE ex Enipower S.p.A.) – Procedimento di modifica ID 42/884

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato secondo le osservazioni condivise dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/12/2015.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



su 25/50



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

ai sensi dell'art. 29-nonies del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA/DEC/2010/273 del 24 maggio 2010 per l'esercizio della Raffineria di Taranto della società ENI S.p.A. – (ID 42/884).

GESTORE

ENI S.p.A.

LOCALITÀ

TARANTO

DATA DI EMISSIONE

22/12/2015

Gruppo Istruttore:

Dott. Antonio Fardelli – Referente

Cons. Stefano Castiglione

Avv. David Roettgen

Ing. Claudio Rapicetta

Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)

Dott. Aniello Polignano (Provincia di Taranto)

Prof. Aimè Lay Ekuakille (Comune di Taranto)

Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)



SOMMARIO

1 **DEFINIZIONI**3

2 **INTRODUZIONE**7

 2.1 Atti presupposti7

 2.2 Atti normativi7

 2.3 Atti e Attività istruttorie10

3 **OGGETTO DELLA RELAZIONE**12

4 **PREMESSA**13

5 **DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RICHIESTA DAL GESTORE**17

6 **CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE**21

7 **TARIFFA ISTRUTTORIA**30

8 **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**30



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

1 DEFINIZIONI

Autorità competente	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'art. 29- <i>decies</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla Parte seconda del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4.
Commissione AIA-PPC	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Raffineria ENI S.p.A., indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, comma 1, lett. l-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Migliori tecniche disponibili (MTD)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, comma 1, lett. l-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, comma 1, lett. l-ter.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Conclusioni sulle BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, comma 1, lett. l-ter.2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).



Relazione di riferimento

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

I requisiti di controllo delle emissioni che specificano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che è parte integrante della presente autorizzazione.

Il PMC è proposto, in accordo a quanto definito dall'articolo 29 quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da ISPRA in sede di Conferenza dei servizi.

Uffici presso i quali sono depositati i documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sono pubblicati sul sito <http://aia.minambiente.it>, al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 5, comma 1, lett. i-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).



2 INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;

vista le lettere del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/2013/1360 e prot. CIPPC/2013/1350 entrambe del 08/07/2013, che assegnano le istruttorie per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della raffineria e della centrale di Taranto della ENI S.p.A al Gruppo Istruttore così costituito:

- Dott. Antonio Fardelli (Referente);
- Cos. Stefano Castiglione (Componente);
- Avv. David Roettgen (Componente);
- Ing. Claudio Rapicetta (Componente);

preso atto che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

- Ing. Paolo Garafoli – Regione Puglia,
- Dott. Aniello Polignano - Provincia di Taranto,
- Prof. Aimè Lay Ekuakille – Comune di Taranto;
- Ing. Mauro De Molfetta – Comune di Statte.

preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:

- Dr. Ing. Gaetano Battistella
- Ing. Carlo Carlucci
- Arch. Silvia Pietra

2.2 Atti normativi

Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 24 del 29 gennaio 2008;

vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334 del 17 dicembre 2010;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “*Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F*”;
- vista la Circolare Ministeriale 19 dicembre 2011, prot. DVA-2011-0031592, “*Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti*”;
- visto il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*” - G.U. n. 72 del 23 marzo 2014 – S.O. n. 27 -, che modifica il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- visto l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “*i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.*”
- visto l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “*Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso*”
- visto l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'Autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- vista la Circolare Ministeriale 27 ottobre 2014, prot. 22295 GAB, recante “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

- visto l'articolo 273, co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 46/2014, che prevede che: *"Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'allegato II alla Parte quinta, si applicano a partire dal 1 gennaio 2016 ... (omissis) ... Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto d. alla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016 ... (omissis) Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette a rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti."*;
- vista la Circolare Ministeriale 29 ottobre 2014, prot. DVA-2014-0035071, *"Deroghe 17.500 ore – Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art. 273, comma 4 del D.lgs. 152/06 – indirizzi applicativi"*.
- visto le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE, e precisamente:
- il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;
 - il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
- esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:
- *Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries* - Febbraio 2003;
 - *Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants* – Luglio 2006;
- vista la nota prot. n. CIPPC/2015/1302 dell'8/07/2015, con cui il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso, alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Relazione, condivisa dal Nucleo di Coordinamento della Commissione, contenente i criteri minimi per la conduzione delle istruttorie relative alle raffinerie.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

2.3 Atti e Attività istruttorie

Esaminato	Il Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000273 del 24/05/2010 rilasciato alla ENI S.p.A. per l'esercizio della Raffineria sita nel comune di Taranto;
esaminato	Il Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010 rilasciato alla ENI S.p.A. per l'esercizio della Centrale Termo Elettrica (ex ENI POWER S.p.A.) sita nel comune di Taranto;
vista	La nota prot. DVA-2015-0003543 del 09/02/2015, relativa all'adeguamento dei limiti di emissione per i grandi impianti di combustione ai sensi dell'Art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa dall'Autorità Competente al Gestore;
esaminata	la nota RAFTA/DIR/LA/70 del 09/03/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0006554 del 11/03/2015, con il Gestore ha presentato istanza di aggiornamento dell'AIA ai sensi dell'art. 273, co. 3 del D.lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014, e di applicazione delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla parte quinta del citato D.lgs. 152/06 per l'adeguamento dei limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del medesimo decreto;
vista	la nota prot. DVA-2015-0010658 del 21/04/2015 (acquisita al prot. CIPPC-2015-0000858 del 27/04/2015) con cui la DVA ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA finalizzato alla valutazione delle deroghe, richieste dal Gestore, di cui i punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla parte quinta del citato D.lgs. 152/06 per l'adeguamento dei limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del medesimo decreto;
esaminata	la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente la Relazione Istruttoria del 29/10/2015, acquisita al prot. n. CIPPC/2015/2060 del 02/11/2015;
esaminata	la nota prot. n. RAFTA/DIR/LA/239 del 11/09/2015, acquisita al prot. n. CIPPC/2015/1677 del 14/09/2015, con cui il Gestore ha trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. n. DVA/2015/18028 del 10/07/2015;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
visti	gli esiti della riunione del Gruppo istruttore dell'11 novembre 2015 di cui al verbale prot. n. CIPPC/2015/2180 del 12/11/2015;
vista	la nota prot. n. DVA/2015/28691 del 16/11/2015, con la quale la DVA ha trasmesso al gestore la richiesta integrazioni documentali di cui alla nota della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC-AIA prot. n. CIPPC/2015/2182 del 12/11/2015;
esaminata	la nota prot. n. RAFTA/DIR/LA/312 del 20/11/2015, acquisita al prot. n. CIPPC/2015/2264 del 23/11/2015, con cui il gestore ha dato riscontro alla



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

	comunicazione della DVA prot. n. DVA/2015/28691 del 16/11/2015 di richiesta integrazioni documentali;
vista	la nota prot. n. DVA/2015/29610 del 25/11/2015, acquisita al prot. n. CIPPC/2015/2324 del 26/11/2015, con cui la DVA ha comunicato al Gestore, in relazione alla documentazione integrativa trasmessa, le proprie considerazioni in merito ai camini E2 ed E8;
visti	Gli esiti della riunione del gruppo istruttore del 3 e 4 dicembre 2015 di cui ai verbali prot. n. CIPPC/2015/2404 del 9/12/2015 (sessione con il Gestore) e prot. n. CIPPC/2015/2405 del 9/12/2015 (sessione riservata del GI);
vista	la nota prot. n. RAFTA/DIR/LA/342 del 16/12/2015, acquisita al prot. n. CIPPC/2015/2487 del 17/12/2015 e trasmessa al GI con mail del 17/12/2015, con cui il Gestore ha trasmesso osservazioni al PIC del 4/12/2015 e integrazioni all'istanza
visto	il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/12/2015
vista	la mail di trasmissione del Parere istruttorio conclusivo, inviata per l'approvazione in data 18/12/2015, prot. n. CIPPC/2015/2539 del 21/12/2015



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

3 OGGETTO DELLA RELAZIONE

Ragione sociale	Eni S.p.A.(Raffineria di Taranto e Centrale Termoelettrica)
Sede legale	Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 ROMA
Sede operativa	S.S. 106 Jonica – 74100 TARANTO
Tipo di impianto:	Esistente
Codice e attività IPPC	Attività 1 <u>Codice IPPC</u> Codice 1.2: Raffinerie di Petrolio e di gas <u>Classificazione NACE</u> Codice 23.20: Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati. <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 105.08: Trasformazione di Prodotti Petroliferi. Attività 2 <u>Codice IPPC</u> Codice 1.1: Centrali Termiche ed altri Impianti di Combustione con Potenza Termica di almeno 300 MW <u>Classificazione NACE</u> Codice 40.11: Produzione di energia elettrica. Codice 40.30: Produzione e distribuzione di calore. <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 101.01: Processi di combustione > 300 MW
Gestore	Ing. Remo Pasquali Tel. 099-4782210 e-mail: remo.pasquali@eni.com pec: enirmtaranto.dir@pec.eni.it
Referente IPPC	Ing. Francesco PICARDI Tel: 099-4782426 e-mail: francesco.picardi@eni.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI relativamente all'intera installazione IPPC della Raffineria
Sistema di gestione ambientale	EMAS e ISO 14001



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

4 PREMESSA

Con Decreti prot. DVA/DEC/2010/273 del 24/05/2010 e prot. DVA/DEC/2010/274 del 24/05/2010, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), alla ENI S.p.A. per l'esercizio rispettivamente della Raffineria e della Centrale Termo Elettrica (ex ENI POWER S.p.A.) site nei Comuni di Taranto e Statte.

Il Gestore con nota RAFTA/DIR/LA/70 del 09/03/2015, acquisita al prot. DVA/2015/6554 del 11/03/2015, ha presentato istanza di modifica di AIA, ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, allegando copia del versamento della tariffa istruttoria pari a 2.000,00 euro ai sensi del D.M. 24/04/2008.

La modifica proposta dal Gestore concerne l'adeguamento dei valori limite dei punti di emissione convogliata ai quali afferiscono gli impianti di combustione della Raffineria e la centrale termoelettrica ex Enipower, aventi una potenza termica maggiore di 50 MW, ai nuovi limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del D.Lgs. 152/06, come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 46/2014. In particolare, l'istanza consiste specificatamente:

1. per il **Camino E1**: nella richiesta delle deroghe previste per gli impianti multicomcombustibile, ai punti 3.3 (NOx e Polveri) e 3.4 (SO₂) della Parte I all'Allegato II della Parte V del D.Lgs. 152/06 ;
2. per il **Camino E3 (della centrale ex Enipower)**: nella conferma degli attuali limiti AIA;
3. per il **Camino E9**: nell'applicazione dei limiti previsti nella Parte II, Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per impianti alimentati con combustibile gassoso e in particolare:
 - SO₂: Sezione 3, lettera A;
 - NOx Sezione 4, lettera A-bis;
 - Polveri: Sezione 5, lettera B, punto 2.

Nell'istanza il Gestore ha specificato che, anche se il complesso degli impianti di combustione che afferisce al camino E2 ha una potenza termica superiore a 50 MW, tale camino è escluso dal campo di applicazione dell'art. 273, c. 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., poiché in tale camino afferiscono anche le emissioni derivanti dagli impianti di recupero dello zolfo (claus 2-3-4 e SCOT).

Con nota prot. DVA-2015-0010658 del 21/04/2015 (acquisita agli atti della Commissione IPPC al prot. CIPPC-2015-0000858 del 27/04/2015) l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di modifica sostanziale dell'AIA (identificato con l'ID 42/884).

Successivamente, con nota prot. n. RAFTE/DIR/LA/239 del 11/09/2015, acquisita al prot. n. CIPPC/2015/1677 del 14/09/2015, Gestore ha dato riscontro alla nota prot. n. DVA/2015/18028 del 10/07/2015, con cui l'Autorità competente, sulla base di quanto indicato dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC/2015/1302 dell'08/07/2015, ha chiesto le seguenti integrazioni documentali:

- indicazione di tutti gli impianti di combustione (anche se di potenza inferiore ai 15 MWt) e degli altri impianti afferenti al camino/punto emissivo, ivi compresi quelli elencati al comma 15 dell'Art. 273 (ad es. Claus, rigenerazione dei cat. di craking, etc.);



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

- portate di ognuno degli affluenti e le relative caratteristiche dei “fumi”; per gli impianti di combustione dovrà altresì essere indicata la “potenza”;
- per gli impianti di combustione l’indicazione della tipologia di combustibili utilizzati (per ciascun combustibile dovrà inoltre essere indicata la provenienza, specificando se prodotto in situ – cfr. parere del Consiglio di Stato n. 2236/2013), e le relative percentuali, come medie mensili degli ultimi 3 anni di esercizio e riferite all’assetto impiantistico per cui si chiede la deroga;
- dati emissivi, come medie mensili, degli ultimi 3 anni, unitamente all’indicazione della provenienza del dato (desunto da monitoraggio in continuo, diretto o indiretto).

Relativamente alle potenze termiche degli impianti di combustione collegati a ciascun camino, il Gestore, con la nota dell’11/09/2015, ha fornito i seguenti dati:

Caratteristiche generali degli impianti con emissioni convogliate		
Camino	Impianti asserviti	Potenza termica alla MCP (MW _t)
E1*	CDU	66
	HDT	17
	PLAT	92
	HDS1	9
E2**	TSTC	115
	HDS2	17
	CDP-EST	6
	IDROGENO (Unità 2200)	34
	IDROGENO (Unità 2500)	40
	IDROGENO (CDP-EST)	16
E3	CLAUS 2-3-4 e SCOT	n.a.
	Caldaie F7501/B	65,6
	Caldaia F7501/C	65,6
	Caldaia F7502	131,2
E9	Turbina a gas TG7501-G5+F7503	147,6
	IDROGENO (Unità 4400)	97

NOTE:

*	Per questo camino non è possibile determinare le portate dei singoli affluenti e le relative caratteristiche dei fumi. Sono invece disponibili tali informazioni al punto emissivo comune a tutti gli impianti ad esso afferenti
**	Il camino E2 è escluso dal campo di applicazione dell’art. 273 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto a tale camino afferiscono anche le emissioni provenienti dagli impianti di recupero dello zolfo (CLAUS 2-3-4 e SCOT)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

Con riferimento ai quattro camini sopra riportati, con la medesima nota del 11/09/2015, il Gestore ha trasmesso le informazioni relative allo storico degli scenari emissivi degli ultimi 3 anni di esercizio, dichiarando che i dati forniti sono quelli derivanti dal monitoraggio in continuo (SME) presente su ciascun camino.

Il Gestore ha dichiarato, inoltre, che sia i combustibili liquidi (fuel oil) sia quelli gassosi (fuel gas) sono prodotti in situ come residui derivanti dal processo di raffinazione, da soli o con altri combustibili, e utilizzati per i "propri consumi".

In particolare, nella nota dell'11/09/2015, il Gestore ha specificato che:

- *il camino E2 convoglia, tra gli altri, i fumi dell'impianto CLAUS 2-3-4 e SCOT e quindi l'intero punto di emissione è escluso dal campo di applicazione della normativa Grandi Impianti di Combustione secondo quanto indicato all'art. 273, c. 15, lett. d). Pertanto le emissioni degli impianti afferenti a questo camino comune restano ovviamente sottoposte ai limiti già previsti nel Paragrafo 7 (Prescrizioni e valori limite di emissione – Emissioni convogliate in aria) del Parere Istruttorio Conclusivo dell'AIA;*
- *il camino E8 convoglia i fumi derivanti dagli impianti RHU-HDC ed è caratterizzato da alcuni dispositivi di combustione con potenza termica nominale <15MWt che sono quindi esclusi dal calcolo della potenza termica nominale totale del camino in questione ai sensi dell'art. 29 della direttiva 75/CE e, quindi, dall'applicazione dell'art. 273. Tutti i dispositivi di combustione afferenti a tale camino sono del tipo **monocombustibile a fuel gas**;*
- *le emissioni convogliate degli impianti dell'installazione non espressamente citati (ovvero gli impianti di combustione con potenza inferiore ai 50 MWt e quelli elencati al comma 15 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06) restano ovviamente sottoposti ai limiti già previsti nel Paragrafo 7 (Prescrizioni e valori limite di emissione – Emissioni convogliate in aria) del Parere Istruttorio Conclusivo della vigente AIA.*

A seguito della richiesta di integrazioni documentali dell'Autorità competente di cui alla nota n. DVA/2015/28691 del 16/11/2015, sulla base di quanto indicato dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC/2015/2182 del 12/11/2015, il Gestore con nota n. RAFTA/DIR/LA/312 del 20/11/2015 ha ribadito quanto già descritto nella comunicazione RAFTA/DIR/LA/239 del 11/9/2015, ossia ha dichiarato che:

1. *"dall'analisi dei valori medi mensili forniti nelle Tabelle IA, B,C della nota prot. RAFTA/DIR/LA/239 del 11/9/2015, si evidenzia che nonostante le percentuali di fuel oil non superino in media il valore del 10%, puntualmente sono stati raggiunti anche valori del 30% circa (gennaio 2012)";*
2. *il camino E2, convogliando, tra gli altri, i fumi dell'impianto CLAUS2-3-4 e SCOT (escluso dal campo di applicazione dell'art. 273, comma 15, lettera d) è escluso dal campo di applicazione dell'art. 273 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
3. *il camino E8 è escluso in quanto in esso sono convogliati gli effluenti derivanti da alcuni impianti caratterizzati da dispositivi di combustione con potenza termica nominale <15 MWt, come indicato nella tabella seguente:*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

Camino E8	Impianti	Dispositivi	Combustibili utilizzabili	Potenza termica Impianti di combustione (MW)	Impianto anteriore al 2013 [Si/No]
	RHU	F4121	Fuel Gas	5	Si
		F4140		7	
		F4160		8	
	HDC	F4161	Fuel Gas	14	
		F4240		21	
Camino E8	Impianti afferenti: RHU - HDC > 15 MWt		Monocombustibile	21	Si

Tuttavia, la somma delle potenze termiche di tutti i dispositivi afferenti a tale camino risulterebbe essere maggiore di 50 MWt e, pertanto, i VLE applicabili a tale camino, trattandosi di un impianto monocombustibile, risulterebbero essere pari a:

VLE SO ₂ (1)	35 mg/Nm ³	3% O ₂
VLE NO _x (2)	200 mg/Nm ³	3% O ₂
VLE Polveri (4)	5 mg/Nm ³	3% O ₂

(1) Camino E8: Potenza termica nominale complessiva pari a 55 MW
Impianti Monocombustibile, gas di raffineria.

(2) Limiti SO₂: VLE_{1g} = 35 mg/Nm³

(3) Limiti NO_x: VLE_{1g} = 200 mg/Nm³

(4) Limiti Polveri: VLE_{1g} = 5 mg/Nm³

Alla luce delle comunicazioni del Gestore di cui alla sopra richiamata nota del 20/11/2015, l'Autorità competente, con nota n. DVA/2015/29610 del 25/11/2015, ha chiarito che sia il camino E2 che il camino E8 rientrano nel campo di applicazione dell'art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'Autorità competente ha precisato che, pertanto, anche per le unità non oggetto di istanza di adeguamento vale l'obbligo del rispetto dei nuovi limiti previsti dal D.Lgs. 46/2014 per i grandi impianti di combustione e che, in sede di controllo ordinario, ISPRA dovrà poter verificare il puntuale rispetto dei suddetti limiti.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

5 DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RICHIESTA DAL GESTORE

I punti di emissione convogliata, oggetto dell'istanza del gestore, ai quali afferiscono gli impianti di combustione con potenza termica complessiva superiore a 50MW, ricadenti quindi nel campo di applicazione dell'art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), sono: Camino E1, Camino E3, Camino E9:

CAMINO E1

Camino E1	Impianti	Dispositivi	Combustibili utilizzabili	Potenza termica impianti di combustione [MW]	Impianto anteriore al 2002 [Si/No]
Camino E1	CDU	F-101 A	Fuel Oil/Fuel Gas	33	Si
		F-101 B		33	Si
	HDT	F201	Fuel Oil/Fuel Gas	17	Si
	HDS1	F401	Fuel Oil/Fuel Gas	9	Si
	PLAT	F301	Fuel Oil/Fuel Gas	43	Si
		F302		30	
		F303		8	
		F304		11	
	Camino E1	Impianti afferenti: CDU/HDT/HDS1/PLAT	Multicombustibile	184	Si

Per le emissioni di NOx, polveri e SO2 da tale camino il Gestore chiede l'applicazione deroghe previste, per gli impianti multicombustibile, ai punti 3.3 (NOx e Polveri) e 3.4 (SO2) della Parte I all'Allegato II della Parte V del D.Lgs. 152/06, e propone, con decorrenza dal 01/01/2016, i valori limite di emissione (come valori medi mensili) di seguito riportati:

VLE_{3.4} SO₂ (3)	1.000 mg/Nm³	al 3% O₂
VLE_{3.3} NOx (2,4)	426 mg/Nm³	al 3% O₂
VLE_{3.3} Polveri (2,5)	43 mg/Nm³	al 3% O₂

- (1) Camino E1: Potenza termica nominale complessiva pari a 184 MW [Impianti Multicombustibili]
 (2) Frazione di calore fornito mediante il combustibile determinante (liquido): Fraz det o.c. = 42 %
 Frazione di calore fornito mediante il combustibile non determinante (gassoso): Fraz f.g. = 58%
 (3) Limite SO₂: VLE_{multicombustibile ante 2002} = 1000 mg/Nm³
 (4) Limite NOx: VLE_{det o.c.} = 450 mg/Nm³ VLE_{f.g.} = 300 mg/Nm³
 (5) Limite Polveri: VLE_{det o.c.} = 50 mg/Nm³ VLE_{f.g.} = 5 mg/Nm³

$$VLE_{3.3} = \text{Fraz}_{\text{det o.c.}} \times (VLE_{\text{det o.c.}} \times 2 - VLE_{f.g.}) + \text{Fraz}_{f.g.} \times VLE_{f.g.}$$



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

CAMINO E3

Camino E3	Impianti	Dispositivi	Combustibili utilizzabili	Potenza termica impianti di combustione [MW]	Impianto anteriore al 2002 [Si/No]
Camino E3	CTE	F7501/B	Fuel Oil/Fuel Gas	65.6	Si
		F7501/C	Fuel Oil/Fuel Gas	65.6	Si
		F7502	Fuel Oil/Fuel Gas	131.2	Si
		TG7501-G5+F7503	Fuel Gas	147.7	Si
Camino E3	CTE		Multicombustibile	410	Impianto anteriore al 2002

Per il Camino E3, cui afferiscono i fumi di combustione provenienti dalla centrale ex Enipower (3 caldaie a fuoco diretto ed un gruppo di cogenerazione costituito da turbogas alternatore e da una caldaia a recupero), il Gestore chiede la conferma degli attuali limiti AIA, successivamente ridotti del 10% per gli NOx e del 44% per SO2, come da Parere Istruttorio Conclusivo reso al Gestore con nota prot.DVA-2011-0018729 del 28/07/2011) e di seguito riportati:

VLE SO₂	168 mg/Nm³	al 15% O₂
VLE NOx	157 mg/Nm³	al 15% O₂
VLE Polveri	20 mg/Nm³	al 15% O₂

(rif. prot. DVA -2011-0018729 del 28/07/2011)

CAMINO E9

Camino E9	Impianto	Unità	Combustibili utilizzabili	Potenza termica Impianti di combustione [MW]	Impianto anteriore al 2013 [Si/No]
	Steam reforming U4400	F4401	Fuel Gas	97	Si(*)

(*) Impianto successivo al 2002



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

Per il camino E9 il Gestore propone, con decorrenza dal 01/01/2016, i valori limite di emissione (come valori medi mensili) previsti nella Parte II, Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per impianti alimentati con combustibile gassoso e in particolare:

- SO₂: Sezione 3, lettera A;
- NO_x Sezione 4, lettera A-bis;
- Polveri: Sezione 5, lettera B, punto 2;

VLE SO ₂ (2)	35 mg/Nm ³	3% O ₂
VLE NO _x (3)	200 mg/Nm ³	3% O ₂
VLE Polveri (4)	5 mg/Nm ³	3% O ₂

(1) Camino E9: Potenza termica nominale complessiva pari a 97 MW
Impianti Monocombustibile, gas di raffineria.

(2) Limiti SO₂: VLE_{f.g.} = 35 mg/Nm³

(3) Limiti NO_x: VLE_{f.g.} = 200 mg/Nm³

(4) Limiti Polveri: VLE_{f.g.} = 5 mg/Nm³

Nella tabella seguente, con riferimento ai camini E1, E3 ed E9, si riporta una sintetica descrizione dell'istanza per l'adeguamento ai nuovi limiti di cui al citato art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), nonché una sintesi dei dati emissivi degli ultimi 3 anni di esercizio comunicati dal Gestore, riportando, per ogni anno, il valore emissivo massimo registrato e la corrispondente portata dei fumi e frazione di combustibili utilizzati. Si specifica che tale adeguamento non prevede interventi, ossia l'assetto futuro coincide con l'attuale.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

Camino	Pt (MWt)	Combustibile/i utilizzati %	Limite proposto dal 01/01/2016 mg/Nm ³	Storico degli scenari emissivi degli ultimi 3 anni di esercizio (da nota Gestore del 11/09/2015)								
				2012		2013		2014				
				Portata (KNm ³ /h)	Livelli emissivi mensili max mg/Nm ³	Combustibile utilizzato %	Portata (KNm ³ /h)	Livelli emissivi mensili max mg/Nm ³	Combustibile utilizzato %	Portata (KNm ³ /h)	Livelli emissivi mensili max mg/Nm ³	Combustibile utilizzato %
SO₂												
E1	184	F.O. 42% F.G. 58%	1000 (deroga 3.4)	87,91	249,6	F.O. 13,3% F.G. 86,7%	59,75	155,7	F.O. 3,8% F.G. 96,2%	81,56	115	F.O. 6,9% F.G. 93,1%
E3	410	F.G.+F.O.	168 (limiti attuale AIA)	361,25	134,6	F.O. 9,4% F.G. 90,6%	578,16	73,1	F.O. 11,9% F.G. 88,1%	439,97	79,66	F.O. 8,3% F.G. 91,7%
E9	97	100% F.G.	35	65,12	16,3	100% F.G.	67,51	27,5	100% F.G.	49,45	70,6	100% F.G.
NOx												
E1	184	F.O. 42% F.G. 58%	426 (deroga 3.3)	110,86	224	F.O. 11% F.G. 89%	85,85	200,9	F.O. 2,8% F.G. 97,2%	97,22	219,9	F.G. 100%
E3	410	n.a.	157 (limiti attuale AIA)	457,68	118,8	F.O. 10% F.G. 90%	587,89	121,7	F.O. 7,5% F.G. 92,5%	585,32	126,14	F.O. 6,1% F.G. 93,9%
E9	97	F.G.	200	16,43	71,4	100% F.G.	61,59	62,8	100% F.G.	49,45	84,2	100% F.G.
Polveri												
E1	184	F.O. 42% F.G. 58%	43 (deroga 3.3)	87,91	49,3	F.O. 13,3% F.G. 86,7%	99,52	40,1	F.O. 5,8% F.G. 94,2%	102,80	54,2	F.O. 1% F.G. 99%
E3	410	F.G.+F.O.	20 (limiti attuale AIA)	519,26	10,4	F.O. 0,2% F.G. 99,8%	587,89	4,26	F.O. 7,5% F.G. 92,5%	520,38	1,08	F.O. 6,7% F.G. 93,3%
E9	97	F.G.	5	16,43	7,2	100% F.G.	61,59	7,8	100% F.G.	49,45	11,1	100% F.G.



6 CONSIDERAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI

Considerato che:

- il presente parere è stato redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, con nota prot. n. CIPPC/2015/1302 del 08/07/2015, in merito all'ammissibilità delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. richieste, ossia tenendo conto delle seguenti condizioni:
 - dovranno comunque essere rispettati i limiti prescritti nelle AIA vigenti al momento del rilascio del parere;
 - nelle more del prossimo riesame per l'adeguamento alle *BAT Conclusions*, le deroghe concesse hanno validità fino al 31 dicembre 2016;
 - per i camini cui afferiscono sia Grandi Impianti di Combustione (GIC) che gli impianti di cui all'Art. 273, comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere fissato un limite specifico relativo ai GIC che convogliano i propri fumi al suddetto camino comune;
- secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 273, comma 3, ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale concorrono tutti gli impianti, ferme restando le esclusioni di cui al comma 15 dell'art. 273, ovvero devono essere considerati anche gli impianti di combustione con potenza termica nominale ≤ 15 MWt;
- secondo quanto riportato al punto 2, anche il **camino E8** è soggetto al rispetto dei nuovi limiti di cui all'art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come chiarito dall'Autorità competente e ribadito da ultimo con nota prot. DVA/2015/29610 del 25/11/2015;
- poiché la somma delle potenze termiche degli impianti che, oltre il Claus, convogliano i propri fumi al camino E2 è pari a 228 MWt., anche il **camino E2** è soggetto al rispetto dei nuovi limiti di cui all'art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come chiarito dall'Autorità competente e ribadito da ultimo con nota prot. DVA/2015/29610 del 25/11/2015;
- le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria;
- dalla documentazione del Gestore si evince che nell'ultimo triennio di esercizio 2012-2013-2014 la percentuale di Fuel Oil impiegata è stata mediamente del 10%, (con un unico picco isolato pari al 29,3% a gennaio 2012) e che il presente provvedimento non può in alcun modo comportare aumenti del carico inquinante, il Gruppo istruttore ritiene di non poter considerare lo scenario di utilizzo di Fuel Oil pari al 42% proposto inizialmente dal Gestore e neanche lo scenario al 30% successivamente richiesto, in quanto tale valore risulta



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria della ENI S.p.A.

fortemente discordante dai reali dati di esercizio della raffineria e, comunque, non sufficientemente suffragato dal Gestore con idonea documentazione;

- il presente provvedimento regola l'esercizio per il solo anno 2016 e che, pertanto, per i **camini E1, E2** il Gruppo istruttore ritiene corretto fare previsioni di esercizio sulla base degli ultimi tre anni di gestione e che sia concedibile una deroga sulla base di uno scenario di utilizzo di Fuel Oil non superiore al 20% che costituisce un ragionevole margine di flessibilità operativa rispetto alla succitata percentuale di Fuel Oil mediamente impiegata nella misura del 10%;

- per quanto attiene il **camino E3, centrale termoelettrica in assetto cogenerativo**, il Gruppo istruttore prende atto che lo scenario proposto dal Gestore nell'integrazione all'istanza del 16/12/2015, pur determinato sulla base di un utilizzo di Fuel Oil non superiore al 30%, presenta valori emissivi migliorativi e pertanto è ritenuto accoglibile.

Nel caso in cui la centrale funzioni senza il contributo del gruppo cogenerativo, quindi con funzionamento delle sole caldaie, il Gruppo istruttore ritiene concedibile una deroga sulla base di uno scenario di utilizzo di Fuel Oil non superiore al 20% che costituisce un ragionevole margine di flessibilità operativa rispetto alla succitata percentuale di Fuel Oil mediamente impiegata nella misura del 10%.

IL GRUPPO ISTRUTTORE

all'unanimità ritiene che

1. la modifica sostanziale dell'AIA ID 42/884 richiesta dal Gestore ai sensi dell'art. 273, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i **camini E1, E2 ed E3 multicomcombustibili** e riguardante l'applicazione delle modalità per la determinazione dei valori limite di emissione previste ai punti 3.3 (NO_x e Polveri) e 3.4 (SO₂) della Parte I all'Allegato II della Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sia parzialmente accoglibile con le seguenti prescrizioni:
 - a) il Gestore, a partire dal 1 gennaio 2016, per le unità di combustione afferenti al camino E1, E2, E3 (centrale termoelettrica – assetto solo caldaie) può utilizzare una percentuale di Fuel Oil non superiore al 20%, su base mensile, nonché la trasmissione delle registrazioni di tali dati di utilizzo nel report annuale previsto nel PMC;
 - b) il Gestore, a partire dal 1 gennaio 2016 per il camino E3 (centrale termoelettrica – assetto cogenerativo) può utilizzare una percentuale di Fuel Oil non superiore al 30%, su base mensile, nonché la trasmissione delle registrazioni di tali dati di utilizzo nel report annuale previsto nel PMC;
 - c) il Gestore, a partire dal 1 gennaio 2016, nelle more del prossimo riesame per l'adeguamento alle BAT Conclusions e comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione indicati nelle tabelle 1, 2, 3a e 3b.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

2. Riguardo il **camino E2 multicomcombustibile**, per la verifica di conformità al VLE, il Gestore dovrà sottrarre dal dato misurato con lo SME al Camino E2, il contributo del Claus come segue:
$$CVLE = (\text{Portata massica totale} - \text{Portata massica Claus}) / (\text{Portata volumetrica totale} - \text{Portata volumetrica Claus})$$
3. Riguardo i **camini E8 ed E9**, ai quali afferiscono unità di combustione **monocombustibile**, il Gestore, a partire dal 1 gennaio 2016, dovrà garantire il rispetto puntuale dei valori limite di emissione indicati nella tabella 4.
4. Restano, comunque, a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti dai Decreti AIA prot. DVA/DEC/2010/273 del 24/05/2010 e prot. DVA/DEC/2010/274 del 24/05/2010, nonché dai successivi pareri, ivi comprese quelle relative al rispetto dei valori limite alla bolla di raffineria, sia in termini di concentrazione che in termini di flusso di massa, anche nel rispetto del vigente "*Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi*", secondo cui ogni modifica che incida sul quadro emissivo deve garantire il non aggravio del carico emissivo dell'area interessata, in termini di non variazione del complessivo flusso di massa di emissioni in aria di polveri e idrocarburi policiclici aromatici rispetto al quadro autorizzativo. Pertanto, il Gestore dovrà comunicare la quantificazione del flusso annuale di polveri, nell'ambito degli obblighi di comunicazione già previsti nel PMC per il report annuale.
5. Come ribadito da ultimo anche nella nota dell'Autorità competente, prot. DVA/2015/29610 del 25/11/2015, anche per le unità non oggetto dell'istanza di adeguamento, vale l'obbligo del rispetto dei nuovi limiti previsti per i grandi impianti di combustione.
6. Ai fini dell'aggiornamento del PMC, per stabilire le corrette modalità di monitoraggio delle emissioni dai camini E2 e E3, si prescrive al Gestore di fornire all'Autorità competente e all'Autorità di controllo nei tempi tecnici strettamente necessari una stima/calcolo dei singoli contributi emissivi afferenti a ciascun camino ed entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento:
 - a) il numero, l'identificazione e la disposizione dei singoli condotti di adduzione dei fumi provenienti dagli impianti di combustione ai singoli camini E2 ed E3;
 - b) le caratteristiche impiantistiche dei condotti di adduzione dei fumi provenienti dagli impianti di combustione ai singoli camini E2 ed E3, con indicazione delle sezioni idonee alla misura dei parametri di monitoraggio (portata, temperatura, %O₂, concentrazione di inquinanti, ecc.);
 - c) indicazione delle modalità di allocazione della strumentazione necessaria alle misurazioni per gli autocontrolli e controlli di verifica da parte dell'Autorità di controllo;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

- d) un cronoprogramma per l'installazione, entro 3 mesi, della strumentazione necessaria di cui al punto c);
- e) un aggiornamento della scheda E.8 della domanda di AIA.

Il cronoprogramma per l'installazione, entro 3 mesi, della strumentazione necessaria di cui al punto c);

L'aggiornamento della scheda E.8 della domanda di AIA.

Il cronoprogramma per l'installazione, entro 3 mesi, della strumentazione necessaria di cui al punto c);

L'aggiornamento della scheda E.8 della domanda di AIA.

Il cronoprogramma per l'installazione, entro 3 mesi, della strumentazione necessaria di cui al punto c);



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

Tabella 1. – Valori limite di emissione per il camino E1

Sigla Camino (SME S/NO)	Unità di combustione collegate al Camino	Combustibile/i utilizzato/i	Potenza termica [MWt]	Potenza termica totale [MWt]	Inquinanti	VLE D.Lgs 152/06 [mg/Nm ³]		VLE D.Lgs 46/2014 [mg/Nm ³]		Prestazioni storiche 2012-2013-2014 (max mensile anno) [mg/Nm ³]	Valore proposto dal Gestore (media mensile) [mg/Nm ³]	VLE AIA (media mensile) [mg/Nm ³]	O ₂ rif. [%]											
						FG	FO	FG	FO															
E1 (SI)	CDU: F101A	FO + FG	33	184	NOx	300	450	300	450	224,0	390 ¹	360 ³	3%											
														HDT	CDU: F101B	33	NOx	300	450	300	450	200,9	219,9	
	HDS1		PLAT: F301		43	SO2	35	1700	35	250	249,6	1.000 ²												600
															PLAT: F302	30	Polveri	5	50	5	50	49,3	40,1	
	PLAT: F304		11		5	50	5	50	54,2	54,2														

¹ Valore calcolato dal Gestore in accordo con quanto riportato al punto 3.3, Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. considerando una frazione massima di calore prodotta dal combustibile determinante (FO) pari al 30%, istanza prot. RAFT/A/DIR/RP/342 del 16/12/2015.

² Valore limite coincidente con quello riportato al punto 3.4, Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

³ Valore limite determinato in accordo con quanto riportato al punto 3.3, Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. considerando una frazione massima di calore prodotta dai combustibile determinante (FO) pari al 20%.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

Tabella 2. – Valori limite di emissione per il camino E2

Sigla Camino (SME S/NO)	Unità di combustione collegate al camino	Combustibile/i utilizzati/i	Potenza termica [MWt]	Potenza termica totale [MWt]	Inquinanti	VLE D.Lgs 152/06 mg/Nm ³		VLE D.Lgs 46/2014 mg/Nm ³		Prestazioni storiche 2012-2013-2014 (max mensile anno) [mg/Nm ³] (incluso il contributo del Claus)	Valore proposto dal Gestore (media mensile) [mg/Nm ³]	VLE AIA (media mensile) [mg/Nm ³]	O2 rif. [%]
						FG	FO	FG	FO				
E2 (SI)	TSTC	FO + FG	115	228	NO _x	300	450	300	450	205,9	390 ¹	360 ²	3%
	HDS2	FG	17			253,1	246,5	31,8	32 ¹	23 ³			
	CDP-EST	FG	6		4.994,6	1.285,4	784				1.000 ²	600	
	Idrogeno (Unità 2200)	FO + FG	34		SO ₂	35	1700	35	250	14,5	15,6		
	Idrogeno (Unità 2500)	FO + FG	40										
	Idrogeno (Unità CDP-EST)	FG	16										
					Polveri	5	50	5	50				

¹ Valore calcolato dal Gestore in accordo con quanto riportato al punto 3.3, Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. considerando una frazione massima di calore prodotta dai combustibili determinante (FO) pari al 30%, istanza prot. RAFTA/DIR/RP/342 del 16/12/2015.

² Valore limite coincidente con quello riportato al punto 3.4, Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

³ Valore limite determinato in accordo con quanto riportato al punto 3.3, Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. considerando una frazione massima di calore prodotta dai combustibili determinante (FO) pari al 20%.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

Tabella 3a. - Valori limite di emissione per il camino E3 (centrale termoelettrica - assetto cogenerativo)

Sigla Camino (SME SI/NO)	Unità di combustione collegate al camino	Combustibile/i utilizzatori	Potenza termica [MWt]	Potenza termica totale [MWt]	Inquinanti	VLE D.Lgs 152/06 [mg/Nm ³]		VLE D.Lgs 46/2014 [mg/Nm ³]		O2 rif. [%]	Prestazioni storiche 2012-2013-2014 (max mensile anno) [mg/Nm ³]	VLE AIA 2010 (media mensile) [mg/Nm ³]	VLE AIA 2011 (media mensile) [mg/Nm ³]	VLE AIA (media mensile) [mg/Nm ³]	O2 rif. [%]
						FG	FO	FG	FO						
E3 (SI)	Caldaie F7501/B	FO + FG	65,6	410	NO _x	300	450	300	450	3%	118,8	175	157	122 ¹	15%
						450	120 ²	450							
	Caldaie F7501/C	FO + FG	65,6	410	SO ₂	35	1700	35	200	3%	134,6	300	168	7 ⁴	15%
						1700		200							
Caldaie F7502	FO + FG	131,2	410	SO ₂	35	1700	35	200	3%	73,1	300	168	7 ⁴	15%	
					1700		200								
Turbina a gas TG7501G5 + F7503	FO + FG	147,7	410	SO ₂	35	1700	35	200	3%	79,7	300	168	7 ⁴	15%	
					1700		200								
Turbina a gas TG7501G5 + F7503	FO + FG	147,7	410	Polveri	5	50	5	50	3%	10,4	20	20	3 ¹	15%	
					50		50								

¹ Valore calcolato dal Gestore in accordo con quanto riportato al punto 3.3. Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. considerando una frazione massima di calore prodotta dai combustibile determinante (FO) pari al 30%, media ponderale tra caldaie e TG; istanza prot. RAFTA/DIR/RP/342 del 16/12/2015

² per la turbina a gas = 120 mg/Nm³ riferito al 15% O₂



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

Tabella 3b. – Valori limite di emissione per il camino E3 (centrale termoelettrica – assetto solo caldaie)

Segna Camino (SME S/NO)	Unità di combustione collegate al camino	Combustibili/ utilizzati/oi	Potenza termica [MWt]	Potenza termica totale [MWt]	Inquinanti	Limite D.Lgs 152/06 mg/Nm ³		Limite D.Lgs 46/2014 mg/Nm ³		Limite proposto dal Gestore (media mensile) [mg/Nm ³]	Limite AIA (media mensile) [mg/Nm ³]	O2 rif. [%]
						FG	FO	FG	FO			
E3 (SI)	Caldaie F7501/B	FO + FG	65,6	262,4	NO _x	300	450	300	450	390 ¹	360 ³	3%
			Caldaie F7501/C			65,6	35	1700	35	250	1000 ²	
	Caldaie F7502				131,2	5	50	5	50	32 ¹	23 ³	
								Polveri	5	50	5	

¹ Valore calcolato dal Gestore in accordo con quanto riportato al punto 3.3, Parte I dell' Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. considerando una frazione massima di calore prodotta dal combustibile determinante (FO) pari al 30%, istanza prot. RAFTA/DIR/RP/342 del 16/12/2015.

² Valore limite coincidente con quello riportato al punto 3.4, Parte I dell' Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

³ Valore limite determinato in accordo con quanto riportato al punto 3.3, Parte I dell' Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. considerando una frazione massima di calore prodotta dal combustibile determinante (FO) pari al 20%.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

Tabella 4. - Valori limite di emissione per i camini E8 e E9

Sigla Camino (SME SI/NO)	Unità di combustione collegate al camino	Combustibile/i utilizzatori/i	Potenza termica [MWt]	Potenza termica totale [MWt]	Inquinanti	Limite D.Lgs 152/2006	Limite ¹ D.Lgs 46/2014	Prestazioni storiche 2012-2013-2014 (max mensile anno)	Limite ² proposto dal Gestore	Limite AIA (media mensile)	O2 rif. [%]
						mg/Nm ³	mg/Nm ³		[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	
E8 (SI)	RHU: F4121 RHU: F4140 RHU: F4160 HDC: F4240	FG	5	55	NO _x	FG	FG	144,3-133,1-160,2	200	200	3
			7			35	35				
			8		35	5	59,1-43,5-83,2	35	35		
			14		5	5	69,6--90,3-72,7	5	5		
E9 (SI)	Searn Reformer (U4400)	FG	-	97	NO _x	300	200	71,4-62,8-84,2	200	200	3
						35	35	16,3-27,5-70,6	35	35	
					SO ₂	5	5	7,2-7,8-11,1	5	5	

¹Valori limite previsti nella Parte II, Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per impianti alimentati con FG.

²Valori medi mensili (media di tutti i valori medi giornalieri ottenuta nell'arco di un mese, ponderata in ragione dei flussi giornalieri).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria della ENI S.p.A.

7 TARIFFA ISTRUTTORIA

Relativamente alla tariffa istruttoria, il Gestore con nota del 21/12/2015, prot. n. RAFTA/DIR/RP/346, acquisita al protocollo della Commissione AIA-IPPC del 22/12/2015, prot. n. CIPPC/2015/2555, ha provveduto al richiesto conguaglio.

8 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si rimanda all'Autorità di controllo per l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto AIA prot. DVA/DEC/2010/273 del 24 maggio 2010, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Autorità competente nella nota prot. DVA/2015/29610 del 25/11/2015.